



Direttiva

SS SE I-001 I

Oggetto:

Organismi di controllo indipendenti per i mit- tenti conosciuti di merci o di posta

Basi giuridiche:

- norma 4.6 dell'allegato 17 alla convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (OACI; RS 0.748.0)
- articolo 4 in combinato disposto con il numero 11 dell'allegato al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008
- articolo 1 in combinato disposto con i numeri 6.4, 11.1 e 11.6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015
- articolo 3 e 108b della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)
- articolo 122c capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01)
- articolo 6 e seguenti dell'ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA; RS 748.122)

Destinatari:

Organismi di controllo indipendenti

Stato:

Entrata in vigore della presente versione: 01.01.2023

Numero della presente versione: 2.3

Entrata in vigore della prima versione: 01.01.2011

Autore:

Divisione Sicurezza delle infrastrutture

Approvata il / da:

19.12.2016 / Direzione dell'UFAC

Direzione della Divisione SI, 08.11.2022 (modifiche
redazionali e di contenuto)

1. Obiettivo

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'autorità competente per l'autorizzazione dei mittenti conosciuti di merci o di posta e può incaricare organismi di controllo indipendenti per lo svolgimento dei compiti di controllo.¹

La presente direttiva precisa i compiti e i requisiti, al numero 3 e 4, degli organismi di controllo indipendenti e, ai numeri 5 e 6, dei responsabili dell'ispezione, compiti e requisiti definiti negli articoli 8 e 9 OMSA.

Essa disciplina inoltre la procedura di autorizzazione (n. 7).

2. Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica a tutti gli organismi di controllo indipendenti ai sensi dell'articolo 6 lettera d OMSA e ai responsabili delle ispezioni secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera e e l'articolo 9 OMSA.

3. Compiti degli organismi di controllo indipendenti

I compiti degli organismi di controllo indipendenti sono contemplati nell'articolo 8 capoverso 1 OMSA.

In virtù dell'articolo 8 capoverso 1 lettera c OMSA, gli organismi di controllo indipendenti sono anche legittimati a rilasciare ai mittenti conosciuti da essi controllati e che hanno ricevuto l'autorizzazione da parte dell'UFAC una conferma di tale autorizzazione (certificato). La conferma attesta che l'UFAC ha rilasciato l'autorizzazione al mittente conosciuto conformemente all'articolo 6 lettera b OMSA.

4. Requisiti degli organismi di controllo indipendenti

4.1 I requisiti degli organismi di controllo indipendenti sono disciplinati all'articolo 8 capoverso 3 OMSA.

4.2 Le comunicazioni scritte e orali con l'UFAC si svolgono in una delle lingue ufficiali.

4.3 L'indipendenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera a OMSA è una premessa fondamentale affinché l'organismo di controllo possa redigere i propri rapporti d'ispezione e le proprie richieste, conformemente all'articolo 8 capoverso 1 OMSA, obiettivamente e senza alcun condizionamento. Nella nozione di obiettività rientrano l'imparzialità, l'integrità caratteriale degli ispettori e l'assenza di conflitti di interesse.

L'indipendenza deve essere garantita sul piano personale, finanziario e territoriale e non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

¹ Numeri 6.4.1.1 e 6.4.1.2 lett. b dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e articolo 6 lettera b e d nonché articolo 7 OMSA.

-
- la situazione in cui l'organismo di controllo stesso è agente regolamentato ai sensi dell'articolo 6 lettera a OMSA o mittente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 lettera b OMSA;
 - l'appartenenza al consiglio d'amministrazione, un'altra funzione decisionale presso un agente regolamentato o un mittente conosciuto o un rapporto di lavoro con essa;
 - una partecipazione diretta oppure un'importante partecipazione indiretta al capitale azionario di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto o un credito o debito sostanziale nei loro confronti;
 - una relazione stretta del responsabile dell'ispezione con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con funzione decisionale o un azionista importante di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto;
 - l'assunzione di un mandato di un mittente conosciuto, attuale o futuro, che comporti dipendenza economica;
 - l'accettazione di regali o di vantaggi particolari² da parte di agenti regolamentati o mittenti conosciuti attuali o futuri.
- 4.4 Il requisito dell'attività svolta sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera c OMSA è adempiuto se l'attività di controllo è svolta in tutte le regioni linguistiche della Svizzera nelle rispettive lingue ufficiali.
- 4.5 I programmi di sicurezza inviati e sottoposti a verifica devono essere archiviati in modo che l'UFAC li possa controllare, in qualunque momento, in modo rapido ed efficiente. Gli archivi elettronici devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato mediante sistemi di protezione elettronica aggiornati e disponibili sul mercato e devono essere salvati quotidianamente su una memoria esterna.
- 4.6 Altri criteri aziendali, organizzativi e infrastrutturali da tenere in considerazione al momento dell'autorizzazione di un organismo di controllo sono:
- l'iscrizione nel registro di commercio svizzero;
 - la presenza di un ufficio in Svizzera;
 - la tenuta della contabilità conformemente al diritto delle obbligazioni;
 - una solvibilità sufficiente;
 - la garanzia di una gestione degli affari irreprensibile;
 - estratti del casellario giudiziario (rilasciato da non oltre 30 giorni) ineccepibili dei collaboratori e degli organi aziendali di tutti gli Stati di residenza di almeno gli ultimi cinque anni³;
 - gli armadi, le scrivanie e gli uffici in cui sono custoditi i programmi di sicurezza e la corrispondenza con i mittenti conosciuti sono sempre chiusi a chiave per ragioni di

² Non vi rientrano vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali, fino a un valore di 100 franchi (valore di riferimento conformemente alle Istruzioni del 19 agosto 2010 concernenti l'accettazione di vantaggi in seno al DATEC). Nell'ambito delle ispezioni, non deve essere accettato nessun tipo di vantaggio (ad es. inviti a pranzo).

³ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera b dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

sicurezza; la corrispondenza e i programmi di sicurezza elettronici devono essere protetti continuamente con strumenti adeguati e aggiornati;

- il controllo e l'aggiornamento costante della lista delle chiavi in circolazione.

- 4.7 Conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettera c OMSA, gli organismi di controllo applicano tariffe unitarie (cfr. allegato) per le proprie attività. Essi fatturano le prestazioni fornite ai mittenti conosciuti direttamente a questi ultimi.

L'UFAC non accorda alcun finanziamento supplementare.

5. Compiti del responsabile dell'ispezione

- 5.1 Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità complessiva dello svolgimento delle ispezioni presso i mittenti conosciuti. Risponde nei confronti dell'UFAC del rispetto degli oneri e delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione degli organismi di controllo ed è l'interlocutore dell'UFAC presso l'organismo di controllo.

- 5.2 Nell'ambito di questa responsabilità complessiva, il responsabile dell'ispezione seleziona, forma⁴ e sorveglia le persone dell'organismo di controllo indipendente incaricate dei controlli.

Le formazioni devono essere impartite in una delle lingue ufficiali e possono essere sia scritte che orali. Annualmente devono essere organizzati corsi di ripetizione. La partecipazione alle formazioni deve essere certificata per iscritto.

- 5.3 Il responsabile dell'ispezione designa un responsabile della formazione al quale spetta la competenza per la formazione dei responsabili della sicurezza dei mittenti conosciuti.

I programmi di formazione devono essere inoltrati per approvazione all'UFAC in una delle lingue ufficiali. Gli organismi di controllo provvedono a far tradurre nelle altre lingue ufficiali i programmi approvati.

Gli organismi di controllo indipendenti organizzano almeno una volta all'anno corsi di formazione destinati ai responsabili della sicurezza in ognuna delle lingue ufficiali.

6. Requisiti del responsabile delle ispezioni

- 6.1 Capacità metodologiche e didattiche nell'ambito della formazione degli adulti comprovate da un certificato, un certificato di capacità o un'attestazione (ad es. un certificato di lavoro).
- 6.2 Conoscenze del settore delle spedizioni, dell'aviazione generale e in particolare delle misure di sicurezza (Aviation Security [AVSEC]), nonché del controllo della qualità.
- 6.3 Abilità negoziali, determinazione, spiccate doti comunicative, buone conoscenze linguistiche, buone capacità di espressione scritta, adeguate capacità relazionali ed esperienza professionale consolidata.
- 6.4 Frequenza di un corso di formazione di una giornata presso l'UFAC e di un corso di ripetizione ogni anno. La partecipazione ai corsi è attestata dall'UFAC con un certificato.

⁴ Nella formazione citata sono inclusi anche i corsi base organizzati dall'UFAC per le persone incaricate dei controlli e per i formatori.

7. Autorizzazione dell'organismo di controllo indipendente

- 7.1 L'autorizzazione degli organismi di controllo indipendenti spetta all'UFAC.
- 7.2 La richiesta di autorizzazione e i relativi allegati devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali traduzioni in una delle lingue ufficiali devono essere autenticate da un notaio.
- 7.3 Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i seguenti *documenti*:
- supporti didattici dei responsabili delle ispezioni dell'organismo di controllo;
 - supporti didattici dei formatori ai sensi dei numeri 5.2 e 5.3 della presente direttiva, nel caso in cui tali corsi non siano tenuti direttamente dai responsabili delle ispezioni;
 - lista aggiornata dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo;
 - estratto del registro di commercio;
 - attestato di solvibilità;
 - estratti del casellario giudiziale dei collaboratori e degli organi aziendali (rilasciati da non oltre 30 giorni) di tutti gli Stati di residenza di almeno gli ultimi cinque anni⁵;
 - curriculum vitae completo e senza lacune degli ultimi cinque anni (il curriculum deve contenere informazioni complete concernenti datori di lavoro, impieghi, formazioni, soggiorni all'estero e altre attività negli ultimi cinque anni⁶;
 - copie delle carte di identità o dei passaporti dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo⁷;
 - organigramma;
 - pianta degli uffici;
 - lista delle chiavi.
- 7.4 L'autorizzazione è rilasciata mediante una decisione per la durata di max cinque anni. Nella decisione deve essere precisato che eventuali modifiche successive alla richiesta di autorizzazione devono essere sempre comunicate tempestivamente all'UFAC.

⁵ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera b dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

⁶ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera c dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

⁷ Articolo 108b LNA; numero 11.1.3 lettera a dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

Entrata in vigore

La presente versione 2.3 della direttiva entra in vigore il 1 gennaio 2023. Sostituisce la versione precedente del 15 marzo 2021.

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE



Martin Bernegger
Vicedirettore
Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture



Fabio Bignasca
Capo Sezione Misure di sicurezza

Tariffario secondo n. 4.7:

Qui appresso è presentato un modello tariffario. Nella pratica sono tuttavia possibili differenze nella tempistica. È garantita la parità di trattamento. Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri (IVA esclusa).

Anno/i	Formazione per i responsabili della sicurezza	Prezzo	Certificazione	Prezzo
0	Giornata di corso per i responsabili della sicurezza Giornata di corso per i sostituti dei responsabili della sicurezza	600.- 600.-	Nessun costo	
Prima certificazione				
1	Nessun costo		Emolumento di base per i costi amministrativi e generali Esame del programma di sicurezza Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi) Certificato per il mittente conosciuto (valido 5 anni) Registrazione del mittente conosciuto nella banca dati UE (20 CHF all'anno)	150.- 200.- 2000.- 150.- 100.-
2	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata) Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza (1/2 giornata)	400.- 400.-	Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.-
3	Nessun costo		Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale Ispezione intermedia (1/2 giornata, 1 ispettore, preparazione e rapporto inclusi)	150.- 1600.-
4	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata) Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza (1/2 giornata)	400.- 400.-	Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.-
5	Nessun costo		Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.-
Costi totali della formazione per i responsabili della sicurezza		2800.-	Costi totali della certificazione	4800.-
Rinnovo della certificazione				
6	Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata) Corso di ripetizione per i sostituti dei responsabili della sicurezza (1/2 giornata)	400.- 400.-	Emolumento di base per i costi amministrativi e generali Esame del programma di sicurezza Ispezione in loco (1/2 giornata, 1 ispettore, preparazione e rapporto inclusi) Certificato per il mittente conosciuto (valido 5 anni) Registrazione del mittente conosciuto nella banca dati UE (20 CHF all'anno)	150.- 200.- 1600.- 150.- 100.-
7	Nessun costo		Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.-
Proseguimento secondo schema qui di sopra				